

**BILANCIO**

---

***L'omessa iscrizione di un ricavo causa nullità del bilancio***

di Fabio Landuzzi

La sentenza della **Corte di Cassazione n. 26748** depositata il **18.12.2014** ha trattato di un controverso caso di **impugnazione di una delibera di approvazione del bilancio d'esercizio** da parte dei soci di minoranza della società i quali ritenevano, fondatamente secondo il giudizio della Suprema Corte, di essere stati lesi nei loro diritti patrimoniali per effetto della **mancata iscrizione nel bilancio** d'esercizio di un **componente positivo di reddito**, così che il bilancio stesso aveva chiuso con una ingente perdita che aveva obbligato all'abbattimento ed alla successiva ricostituzione del capitale sociale.

Il caso trae origine dalla impugnazione della delibera di approvazione del bilancio annuale da parte dei soci di minoranza; la delibera aveva disposto

**l'abbattimento del capitale a causa della perdita** realizzata e la sua **ricostituzione** mediante offerta in opzione a tutti i soci. In particolare, gli impugnanti sostenevano che il capitale era stato solo pretestuosamente perduto in quanto il deficit esposto in bilancio era determinato dalla

**rilevazione dei costi per imposte e sanzioni dovute dalla società all'Erario** a causa di vendite di beni in nero realizzate da un amministratore all'insaputa della società stessa e dei cui **proventi l'amministratore si era quindi**

**appropriato**. Così, se da una parte l'iscrizione di questi oneri straordinari nel bilancio d'esercizio era senza dubbio corretta, altrettanto, secondo i soci di minoranza, non poteva dirsi circa il fatto di

**non avere** corrispondentemente

**rilevato nel bilancio** anche

**il ricavo** spettante alla società quale

**risarcimento del danno subito dall'amministratore infedele**. L'imputazione del ricavo risarcitorio avrebbe infatti sterilizzato l'effetto dell'onere straordinario ed evitato l'abbattimento del capitale a causa della perdita d'esercizio.

Al di là degli aspetti squisitamente societari, la sentenza desta interesse per quanto attiene il tema spesso controverso della corretta individuazione del

**momento di iscrizione in bilancio dei componenti positivi** di reddito. Infatti, l'art. 2423-*bis*, Cod. Civ., nel rispetto del

**princípio della prudenza**, impone che in bilancio siano indicati solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; inoltre, quanto alla valutazione del credito, l'art. 2426, n. 8), Cod.

Civ., prevede che  
**i crediti debbano iscritti al loro presumibile valore di realizzo.**

Secondo una stringente applicazione di questi principi, quindi, la società avrebbe rilevato la **sopravvenienza attiva riferita al risarcimento** dovuto dall'amministratore infedele solo una volta che essa avesse avuto il titolo ed il credito relativo fosse risultato esigibile e riscuotibile in concreto.

La **Cassazione** ha invece **accolto le doglianze dei soci di minoranza** accertando la fondatezza delle loro ragioni. In particolare, la Suprema Corte ha condiviso l'esigenza di creare un **parallelismo fra il debito** verso l'Erario (ed il relativo onere) **ed il credito da risarcimento** verso l'amministratore infedele (ed il relativo provento), in quanto il fatto generatore era il medesimo. A questo proposito, sono stati **valutati diversi elementi probatori**, fra cui quelli tratti dal procedimento penale acceso nei confronti dell'amministratore e quelli tratti dall'attività del commissario giudiziale nominato ex art. 2409 Cod. Civ..

La Cassazione ha quindi escluso che il credito risarcitorio vantato dalla società potesse qualificarsi come solamente **sperato o potenziale** e quindi ha ritenuto che lo stesso dovesse essere iscritto nello stesso bilancio d'esercizio in cui era stato rilevato il debito verso l'Erario, quand'anche non sussistesse ancora un **titolo giudiziale definitivo** avverso l'amministratore infedele.

Anche con riguardo alla valutazione di questo credito – al valore di presumibile realizzazione – la Cassazione ritiene che sulla base della **concreta realizzabilità della posta**, del suo **grado di certezza e liquidità**, considerata la dotazione patrimoniale accertata in capo all'amministratore infedele, vi fossero elementi sufficienti per l'iscrizione in bilancio al valore pieno.

Le sentenza in commento sembra quindi privilegiare la ricerca della **correlazione costi - ricavi** nella predisposizione del bilancio d'esercizio, ogni qualvolta vi siano le **condizioni sostanziali** sufficienti alla rilevazione del costo in corrispondenza del correlato ricavo, superando anche la temporanea assenza, come nel caso di specie, del titolo giuridico definitivo.

*Per approfondire le problematiche dei principi di redazione del bilancio ti raccomandiamo questo master di specializzazione:*